

COMUNE DI ORMEA
Provincia di CUNEO

Parere del Revisore unico sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni".

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di gennaio il sottoscritto Revisore unico del Conto del Comune di Ormea, dott. Cacciola Maurizio, nominato con deliberazione consigliere n. 28 del 28.09.2023 per il triennio 2023-2026, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione ad oggetto " **Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni**".

IL REVISORE UNICO

Premesso che:

- con atto n. 44 in data 22/12/2023, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con atto n. 45 in data 22/12/2023, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Considerato che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

Considerato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *“la spesa per acquisto di beni e servizi”* al netto degli *“stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Rilevato che nel bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Ormea sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 1.176.690,06;
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 423.454,00;
finanziate da entrate a natura vincolata
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 753.236,06;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2022 € 370.009,30;
- Stock del debito al 31/12/2023 € 472.595,47;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2023 € 2.320.000,00;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2023 5 giorni

Rilevato che:

- l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta almeno del 10 %, e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2023 è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 5;

Rilevato pertanto che:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2024 sono pari ad € 753.236,06;
- la percentuale di accantonamento è pari al 5 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- in sede di bilancio di previsione l'Ente non ha provveduto ad accantonare nella missione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" alcuna somma a titolo di "fondo Garanzia crediti commerciali", in quanto, alla data di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 (avvenuta il 22-12-2023), non era ancora possibile determinare lo stock del debito al 31-12-2023, tramite la piattaforma PCC;

Ritenuto pertanto necessario procedere a:

- 1) accantonare nella missione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024, l'importo di € **37.661,80** quale "Fondo di garanzia debiti commerciali" con la codifica U 1.10.01.06.001, come determinato nella tabella che segue:

COMUNE	DEBITO CERTIFICATO 2022	DEBITO CERTIFICATO 2023	DEBITO 2023 SI RIDUCE ALMENO DEL 10 %?	FATTURE 2023	L'IMPORTO DELLO STOCK E' MINORE DEL 5 % DELLE FATTURE ARRIVATE NEL 2023?	TEMPO MEDIO DI RITARDO DI PAGAMENTO	PERCENTUALE DI ACCANTONAMENT O (solo se rispettato il primo parametro)	TOTALE MACRO 103	IMPORTO FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI
ORMEA	370.009,30	472.595,47	NO	2.320.000,00	NO	5,00	1,00%	753.236,06	37.661,80

L'ENTE DEVE ACCANTONARE IL 5% DEL MACRO 103

2) di proporre, al fine di garantire idonea copertura al FGDC la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 di cui all'allegato A) alla proposta di deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione, con relativi allegati, ad oggetto " **Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni**", trasmessa dal responsabile del servizio finanziario del Comune di Ormea in data 22-01-2024.

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art.239 del d.lgs.267/2000.

Torino, 23/01/2024.

IL REVISORE DEI CONTI

(Cacciola Dott. Maurizio)